



Ufficio stampa

Rassegna stampa

25 - 27 aprile 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 CLASS ACTION: Class action anche individuale (il sole 24 ore)
- Pag 4 CLASS ACTION: Piace la scelta dei giudici specializzati (il sole 24 ore)
- Pag 5 CORTE COSTITUZIONALE: Pm più liberi nell'azione penale (il sole 24 ore)
- Pag 6 CORTE COSTITUZIONALE: Legge Pecorella ko (il sole 24 ore)
- Pag 7 AVVOCATI: Assonime: niente consulenza riservata (italia oggi)
- Pag 8 AVVOCATI: Previdenza forense, cantiere aperto (avvocati oggi - italia oggi7)
- Pag 9 AVVOCATI: Tutto pronto per il nuovo Comitato dei delegati (il sole 24 ore)
- Pag 10 PROFESSIONI: Un milione di euro per tirocinanti e giovani professionisti toscani (mondo professionisti)
- Pag 11 PROFESSIONI: L 'Aquila rinasce dalle professioni (italia oggi)
- Pag 12 FALLIMENTI: Fallimenti al nodo revoca (il sole 24 ore)
- Pag 13 PROCESSO CIVILE: Estetica e funzione del sito Internet adeguato per lo studio legale - di Paola Parigi – Avvocato, Consulente di organizzazione e marketing dello studio legale (diritto e giustizia)
- Pag 14 CONVEGNI: Meeting point (diritto e giustizia)

IL SOLE 24 ORE

Class action anche individuale

Cancellata l'iniziativa esclusiva delle associazioni dei consumatori

Lun.27 - L'annuncio di azioni collettive a tutela di intere categorie di cittadini non è più appannaggio esclusivo delle associazioni dei consumatori. Mentre la fase processuale sarà lasciata nelle mani di pochi, e specializzati, Tribunali. Dal 1° luglio 2009, questa la data fissata per il battesimo della versione italiana della class action, anche un singolo cittadino potrà dare l'avvio alla procedura Depositando la sua richiesta in uno degli undici Tribunali competenti, scelti tra i principali capoluoghi di regione che, dopo una verifica dei requisiti di ammissibilità, dovranno dare l'opportuna pubblicità affinché anche gli altri consumatori, nelle stesse condizioni del primo, che ritengano cioè di avere subito il medesimo danno, possano ad uno ad uno aggiungere le proprie firme in calce al *cahier de doléances*. Sono queste alcune delle novità contenute nell'emendamento del Governo approvato martedì scorso dalla commissione Industria del Senato e inserito nel corpo del Ddl Sviluppo, collegato alla Finanziaria. Qualcosa di più di un semplice ritocco della versione originaria, la cui entrata in vigore è stata più volte posticipata (l'ultimo rinvio, al prossimo 1° luglio, lo si deve al milleproroghe, decreto legge 207/08). Basta guardare la norma sulla retroattività, nuova di zecca, che limita l'utilizzo della class action agli illeciti compiuti, a danno dei consumatori-utenti, a partire dal 1° luglio 2008. Lasciando fuori dalla portata del risarcimento collettivo i risparmiatori vittime di crack finanziari del passato. Altra novità è poi nell'ampliamento dei casi in cui l'azione collettiva può essere proposta. Ora, sotto tutela sono infatti posti tutti i diritti contrattuali, non solo quelli derivanti dalla firma su moduli o formulari prestampati. Mentre nella procedura entra in gioco anche il pubblico ministero. La domanda, con la quale il singolo cittadino o l'associazione di consumatori propongono l'azione collettiva, è infatti sottoposta a un vaglio di ammissibilità da parte del Tribunale che, limitatamente a questa fase, si avvale del pubblico ministero (al quale va notificata una copia della domanda). In pratica si tratta del controllo dei requisiti: saranno ad esempio respinte le richieste che non riguardano identici diritti, oppure quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della "classe" di consumatori rappresentati. Superato questo filtro, il Tribunale deve trovare opportuni spazi per darvi pubblicità, utilizzando anche il sito internet del ministero dello Sviluppo economico. Da questo momento, per 120 giorni, si procede ad aggiornare la lista degli aderenti. I quali, con tale formalità, rinunciano ad eventuali azioni individuali. A questo punto parte la fase processuale vera e propria, che segue le regole canoniche del rito civile. Che può concludersi con il successo dell'azione collettiva? In questo caso, con la sentenza di condanna, il Tribunale liquida le somme dovute (o fissa i criteri per il calcolo delle stesse) ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito. O, meglio, a quelli che sono rimasti. E infatti sempre possibile che, nel corso dell'iter, alcuni degli aderenti trovino un accordo individuale con l'altra parte e rinuncino ad andare avanti con l'azione collettiva. Una procedura che mostra quindi anche una certa elasticità e che, di sicuro, è meno onerosa rispetto al ricorso individuale al giudice. Che non deve però creare illusioni o, peggio, essere avvicinata con superficialità. Ad esempio, bisogna stare alla larga da azioni pretestuose e infondate. Perché, facendo un passo indietro nell'iter, se ritiene la domanda inammissibile, il Tribunale può appesantire il conto finale con una condanna al risarcimento anche degli eventuali danni.

Andrea Maria Candidi

IL SOLE 24 ORE

Le reazioni. La valutazione di imprese, avvocati e magistrati **Piace la scelta dei giudici specializzati**

Lun. 27 - Undici Tribunali in prima fila per gestire le class action. Con l'obiettivo, di fatto, di arrivare presto a sezioni specializzate. Un po' come accade con quelle che decidono in materia di marchi e brevetti. Già. Ma quelle sono dodici, ci ricorda Mario Barbuto, presidente del Tribunale di Torino. «La novità più rilevante che ho notato — spiega Barbuto - è la norma con cui viene stabilita la competenza del tribunale avente sede nel capoluogo di Regione, con opportuni aggiustamenti territoriali per Regioni minori. Norma che somiglia, ma non coincide, con la struttura dei dodici tribunali specializzati in materia di proprietà industriale. Sarebbe stato più opportuno far coincidere le due disposizioni». Per il resto, Barbuto giudica «il nuovo testo più razionale e lineare rispetto al precedente». E anche il mondo delle imprese sembra dello stesso avviso. Secondo Marcella Panucci, direttore degli affari legislativi di Confindustria, «qualche ulteriore piccolo correttivo sarebbe necessario, ma la nuova formulazione è sicuramente migliorativa rispetto al 140-bis (articolo del codice del consumo che regola la class — aggiunge Panucci - avremmo preferito non ci fosse alcuna retroattività, mentre è molto positiva la scelta del giudice specializzato, anche perché le cause da gestire saranno molto complesse». Sul piano dei correttivi da apportare, ammesso e non concesso che ce ne sia il tempo anche perché l'entrata in vigore incombe, sarebbe stato opportuno, aggiunge Panucci, «precisare che le spese di pubblicità dell'azione debbano essere sostenute dal proponente, in modo da limitare le iniziative pretestuose, e introdurre il tentativo obbligatorio di conciliazione preventiva». In ogni caso, oltre a soddisfare più facilmente le esigenze organizzative, la scelta di circoscrivere le class action a undici uffici giudiziari aggira anche il rischio di vedere moltiplicate le interpretazioni dei giudici. Si pensi solo alla giungla dei criteri di risarcimento del danno biologico, dove, per lo stesso tipo di lesione, gli importi liquidati cambiano in base alla latitudine. Sul tema, però, Guido Alpa, presidente del Consiglio nazionale forense, la pensa un po' diversamente. «Naturalmente la scelta del giudice ordinario è più che condivisibile - spiega - ma per dare più aderente tutela sul territorio sarebbe forse preferibile una competenza distrettuale anziché macroregionale». Comunque sia, aggiunge il Presidente del Cnf, «la versione approvata in Senato è molto meno ambigua rispetto alla precedente e più simile a quella statunitense». Quanto al ridotto ruolo degli avvocati, non è richiesta la loro presenza all'atto dell'adesione, Alpa offre un suggerimento. «Siccome chi aderisce può essere condannato in caso di azione inammissibile, oltre al risarcimento per lite temeraria, e che la decisione limita di fatto una successiva azione individuale, forse una consultazione preventiva con un legale non sarebbe poi male».

In Parlamento

Ancora un rinvio? Tecnicamente in tempo per l'approvazione della nuova class action prima dell'entrata in vigore della vecchia (fissata al 1° luglio). Ma, forse, si profila un nuovo rinvio. Il contenitore in cui è finita la norma, il Collegato sviluppo, dovrebbe passare a breve dal Senato alla Camera. Dove potrebbe arrivare in porto entro la fine del mese di maggio. Il dubbio, come ci spiega il relatore del Ddl al Senato, Antonio Paravia (Pd 1), è legato all'impatto sui lavori parlamentari dell'iter sul federalismo, che ha la priorità, e, soprattutto, del decreto Abruzzo.

IL SOLE 24 ORE

Corte costituzionale. Cancellato l'obbligo di chiedere l'archiviazione introdotto dalla legge Pecorella

Pm più liberi nell'azione penale

Non è vincolante la pronuncia della Cassazione sugli indizi

sab. 25 - Prosegue l'opera di smantellamento della legge «Pecorella» da parte della Corte costituzionale. Ieri la Consulta, con la sentenza in scritta da Giuseppe Frigo, ha dichiarato illegittimo l'articolo del Codice di procedura penale che obbligava il Pm a chiedere l'archiviazione quando la Cassazione aveva dichiarato l'inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza alla base della custodia cautelare e non sono in seguito emersi nuovi elementi a carico. A sollevare la questione era stato il Gip di Forlì che aveva messo in discussione l'articolo 405 comma 1 bis del Codice (introdotto dalla legge 46/06) per il conflitto con una serie di articoli della Costituzione come quelli sul giusto processo, articolo 111, e sull'obbligatorietà dell'azione penale, articolo 112. La Corte costituzionale ha condiviso le perplessità, cancellando la disposizione dal Codice, sulla base di diverse considerazioni. La sentenza ricorda che l'obiettivo della norma era di evitare che il Pm potesse esercitare in maniera caparbia l'azione penale anche quando l'inconsistenza delle sue ragioni era già stata verificata dalla Cassazione. Un obiettivo che la Consulta ora ne contesta e affronta. Critica invece il condizionamento dell'esito del procedimento cautelare su quello principale che non sembra in nessun modo coerente con l'impostazione accusatoria del Codice, che riserva alla fase processuale l'accertamento della responsabilità dell'imputato. Impostazione che trova eco nell'articolo 111 della Costituzione che dispone tra l'altro la regola della formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. La norma contestata, invece, attribuisce ad alcune pronunce della Cassazione, quelle sull'inesistenza dei gravi indizi, un effetto di preclusione all'azione penale. La Corte costituzionale si sofferma poi a sottolineare l'irragionevolezza della norma della «Pecorella» sotto tre profili. Il primo è rappresentato dalla diversità delle regole di giudizio tra quelle sulla fase cautelare e quelle che legittimano l'esercizio dell'azione penale. Nella prima prevale un giudizio statico, fondato sui soli elementi già acquisiti dal Pm, mentre nella seconda emerge una valutazione dinamica su quanto è possibile ottenere nella fase dibattimentale. In secondo luogo, a venire trascurata è la differenza della base probatoria delle due valutazioni messe a confronto. Il Pm può infatti non scoprire del tutto le sue carte nel materiale probatorio che corrobora la misura cautelare, mentre è tutto il materiale investigativo a costituire la base della decisione sull'esercizio dell'azione penale. Di conseguenza la Cassazione può essere chiamata a pronunciarsi solo su parte delle prove e l'effetto preclusivo può, essere irragionevole. Infine, a circoscrivere il giudizio della Cassazione c'è la motivazione del provvedimento impugnato. «Ciò implica — spiega la Consulta — che l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato non svela automaticamente l'oggettiva inesistenza dei gravi indizi di colpevolezza». *Giovanni Negri*

ITALIA OGGI

La Consulta restituisce pieni poteri d'azione ai pm

Legge Pecorella ko

Bocciate le archiviazioni facili

Sab. 25 - Bocciate le archiviazioni facili introdotte dalla legge Pecorella. Le procure non dovranno più chiedere obbligatoriamente la chiusura del caso se la Cassazione, decidendo sulla custodia cautelare, ha negato l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato.

Con una sentenza che ha restituito pieni poteri sull'azione penale ai pubblici ministeri, la n. 121 di ieri, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 405, comma 1 bis, del codice di procedura penale nella parte introdotta dalla cosiddetta legge Pecorella, la n. 46 del 2006.

La norma in contrasto con la Carta fondamentale prevede che «il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini».

A due anni dalla prima bocciatura le norme di questa legge passano sempre a stento il vaglio dei giudici di Palazzo della Consulta. A gennaio del 2007 furono proprio i giudici delle leggi a ripristinare, infatti, la possibilità per i pubblici ministeri di impugnare le sentenze di proscioglimento.

E non sono pochi i motivi a sostegno di questa ultima decisione. Prima di tutto, dice il Collegio, i gravi indizi di colpevolezza necessari per sostenere il carcere preventivo o comunque una misura cautelare sono diversi da quelli richiesti per il rinvio a giudizio. Ma non solo. L'esame della Cassazione su tali indizi resta pur sempre nell'ambito di vaglio di legittimità e non di merito.

Insomma secondo la Consulta la presa di posizione del legislatore che, si legge nei lavori parlamentari, voleva impedire l'esercizio dell'azione penale «caparbio» da parte delle procure, finisce con lo scontrarsi con alcuni articoli della Costituzione, 3, 111 112.

Questo perché, si legge in un passaggio chiave della sentenza di ieri, «il legislatore ben può modificare la fisionomia e la funzione degli istituti processuali». Ma, spiegano ancora i giudici, «per piegare l'archiviazione alla diversa logica sopra indicata, la norma impugnata fa venir meno la condizione minimale di coerenza di qualsiasi meccanismo di controllo - in virtù della quale il parametro di valutazione deve essere il medesimo per il controllato ed il controllore - introducendo una irrazionale frattura tra le regole sulla domanda e le regole sul giudizio. Essa costringe, infatti, una parte processuale - il pubblico ministero - a chiedere un provvedimento negatorio del proprio potere di azione anche quando è ragionevolmente convinta che, alla stregua della regola di giudizio applicabile dal giudice, tale provvedimento non si giustifichi. A sua volta, il giudice, investito della richiesta di archiviazione, viene legittimato, in modo altrettanto paradossale e secondo il citato percorso anomalo, a imporre a detta parte proprio la condotta (l'esercizio dell'azione penale) che la norma le vieta di tenere». *Debora Alberici*

IL SOLE 24 ORE

Avvocati. Non convince il piano di riforma

Assonime: niente consulenza riservata

Sab. 25 - Non piacciono alle società l'esclusiva agli avvocati della consulenza legale e i paletti al passaggio da giuristi d'impresa alla libera professione. E non convincono neppure la reintroduzione delle tariffe minime e i limiti alle forme organizzative di esercizio della professione forense. Con una nota, la n. 3 del 2009, Assonime prende in considerazione la riforma dell'ordinamento forense che si sta delineando tra i progetti in discussione in Parlamento e la proposta del Consiglio nazionale forense: l'intenzione, si tiene a fare sapere in Assonime, non è assolutamente quella di bloccare la riforma, quanto piuttosto di migliorarne alcuni aspetti. Sulla consulenza legale e l'assistenza stragiudiziale, Assonime critica quella che definisce senza mezzi termini una «presunzione», quella che ritiene l'affidamento ai soli avvocati come unica via per assicurare al cittadino una tutela qualificata. Una posizione che confligge con quanto avviene nelle aziende dove i giuristi interni spesso offrono assistenza su materie di interesse comune a tutte le società appartenenti allo stesso gruppo. «La possibilità di ricorso al legale interno — scrive Assonime — consente alle imprese di beneficiare a costi contenuti di una prestazione professionale di qualità, costante nel tempo e strutturata secondo le proprie esigenze». Senza tenere conto, poi, dall'attività di assistenza svolta a favore delle aziende dalle associazioni d'impresa e della difficoltà di tracciare in maniera netta il confine della consulenza giuridica. «Sproporzionato e iniquo» appare infine introdurre, come fanno i progetti di riforma, una presunzione di assoluta perdita dell'idoneità per chi svolge un'attività di giurista d'impresa diversa dalla libera professione. Meglio sarebbe permettere ai giuristi d'impresa in possesso dell'abilitazione di iscriversi in un elenco speciale annesso all'Albo.

I punti contestati

La consulenza riservata. La proposta di riforma dell'ordinamento avanzata dall'avvocatura prevede che «è riservata agli avvocati in quanto soggetti necessari e insostituibili per assicurare ai cittadini una tutela dei diritti competente e qualificata, l'attività svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto»

Tariffe vincolanti. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato, in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. In ogni caso la proposta prevede che gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti

I limiti all'accesso. L'iscrizione all'Albo deve avvenire entro cinque anni dall'abilitazione. Per partecipare all'esame di Stato occorre aver svolto due annidi tirocinio (presso uno studio, con la frequenza di un corso di preparazione presso una scuola forense) e non aver compiuto 50 anni

AVVOCATI OGGI – ITALIA OGGI 7

Martedì scorso l'ultimo incontro per discutere. Risultato? L'avvio del monitoraggio sullo scalone

Previdenza forense, cantiere aperto

I ministri vigilanti chiedono misure più incisive nella riforma

Lun. 27 - È un cantiere aperto la riforma delle pensioni degli avvocati. Alla Cassa nazionale forense che, per far quadrare i conti, ha stilato una bozza che farebbe lievitare gradualmente l'età pensionabile della categoria a 70 anni, i ministeri vigilanti dell'Economia, del Welfare e della Giustizia, a partire dall'autunno del 2008, hanno lanciato più di un altolà. E, nei prossimi giorni, è atteso un altro responso, questa volta collegiale.

Una «guerra» di carte e pareri, dichiarata con un unico obiettivo: far sì che il sistema previdenziale, così come è stato immaginato dall'Ente guidato da Paolo Rosa, sia più rigido, garantendo la sostenibilità della Cassa nel medio-lungo periodo. Le misure inserite nella bozza, oggetto dell'ennesimo incontro chiarificatore con i tecnici dei tre dicasteri, lo scorso 21 aprile, a Roma, vengono, infatti, ritenute troppo «soft» per poter assicurare un (sereno) futuro previdenziale anche alle nuove generazioni di professionisti del foro. Il percorso tracciato dall'avvocato Rosa e dai vertici della Cassa prevede che, a partire dal 2012, l'età pensionabile passerà gradualmente a 70 anni (in base ad un meccanismo che individua degli «scalini» e fissa il punto di approdo nell'anno 2027), e ciò farà raddoppiare il contributo integrativo dal 2% al 4%; la bozza inserisce, inoltre, un aumento del contributo di solidarietà che andrebbe dall'attuale 4% al 5% del reddito Irpef. Allo stato attuale, invece, gli avvocati italiani accedono alla pensione a 65 anni di età e con 30 di versamenti.

Ma perché i ministri vigilanti puntano i piedi contro il documento che Rosa continua a ritenere «indispensabile»?

Via XX settembre, il 2 febbraio scorso, aveva espresso un giudizio «sostanzialmente favorevole con la raccomandazione di provvedere, negli anni a venire, ad aumentare ulteriormente l'aliquota del contributo soggettivo», ha commentato il numero uno della Cassa. Poco più di un mese dopo, invece, il ministero della Giustizia aveva messo in dubbio la legittimità della Cassa ad aumentare il contributo integrativo (facendo, però, marcia indietro nel corso del vertice della settimana scorsa, nella Capitale), invitandola ad agire sui tempi di attuazione della riforma. Il dicastero di via Arenula aveva avuto da ridire anche sullo scalone proposto, affermando, è ancora il presidente a intervenire, «che è troppo lungo e che al contrario, ci vorrebbero delle misure più incisive». Su queste osservazioni l'Ente ha più volte scosso la testa, esaltando l'efficacia del provvedimento e affermando che «chi comincia adesso l'attività professionale e ha davanti a sé 30-35 anni di lavoro», se il testo verrà approvato, «sa che troverà una Cassa stabile e solida». Nel corso della riunione del 21 aprile, inoltre, è stata indicata, da parte dei dicasteri vigilanti, la strada del monitoraggio dello scalone per verificarne, con costanza, gli effetti e, eventualmente, studiare interventi per migliorarne la funzionalità.

Le grandi manovre sul futuro previdenziale dei legali, dunque, si infittiscono. E le sorprese, in questo delicato braccio di ferro, sono destinate ad aumentare. Sullo sfondo, ci sono le importanti novità proprio all'interno della Cassa forense: Paolo Rosa, infatti, si prepara a lasciare il testimone nel mese di maggio, essendo stato da poco rieletto il comitato dei delegati, con 45 new entry su 80 componenti. *Simona D'Alessio*

IL SOLE 24 ORE

Cassa forense

Tutto pronto per il nuovo Comitato dei delegati

Sab. 25 - Tutto pronto per insediare il nuovo Comitato dei delegati della Cassa di previdenza forense. La Commissione elettorale, incaricata di verificare l'esistenza delle condizioni di eleggibilità degli 80 componenti del nuovo "parlamentino" dell'ente che eleggerà poi il Cda, ha chiuso i lavori. L'avviso verrà pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale», probabilmente martedì 28 aprile. Quindi, l'insediamento del nuovo Comitato avverrà entro maggio. Il rinnovo del vertice della Cassa si svolge in un momento molto delicato. La riforma proposta lo scorso autunno è infatti incappata nelle critiche dei ministeri vigilanti, ritenuta troppo sbilanciata nella tutela dei diritti acquisiti: un esempio è l'innalzamento dell'età pensionabile che si concluderà nel 2027 (quando per il trattamento di vecchiaia occorreranno 70 anni di età e di effettiva contribuzione alla Cassa). Per questo, martedì si è svolto al ministero del Lavoro, alla presenza dei dirigenti della Giustizia e dell'Economia, un supplemento di istruttoria, in cui il vertice della Cassa ha risposto ai rilievi e ha motivato le scelte compiute. Ora, toccherà ai ministeri sciogliere il giudizio. In caso di bocciatura anche parziale, il confronto sulla riforma ripartirà con il nuovo vertice.

MONDO PROFESSIONISTI

Un milione di euro per tirocinanti e giovani professionisti toscani

Serviranno a garantire prestiti da 3.000 a 9.000 euro in cinque anni

Ven. 24 - Per la fine di giugno gli ultimi adempimenti formali saranno completati. E così, al più tardi dai primi giorni di luglio, basterà rivolgersi a una delle sessanta banche che hanno firmato l'accordo, di fatto le più diffuse sul territorio regionale, per ottenere un finanziamento. Anche senza garanzie. La buona notizia riguarda giovani professionisti fino a quarant'anni e tirocinanti fino a trenta, che la Regione Toscana, prima in Italia, ha deciso di aiutare a formarsi o a mettere su uno studio, ancor meglio se associato. Gli uni e gli altri potranno infatti chiedere in banca prestiti da 3.000 a 9.000 euro restituibili in cinque anni, a tassi agevolati. E a far da garante, se garanzie non hanno, sarà la Regione. Sta tutto nel regolamento della legge sulle professioni licenziato qualche settimana fa dalla giunta regionale e che nei giorni scorsi ha ricevuto il via libera anche dalla commissione del Consiglio regionale. Per garantire i prestiti la Regione ha messo sul piatto un fondo di rotazione da un milione di euro, che per effetto di un moltiplicatore tecnico e sommato alle garanzie che le banche eventualmente decideranno di aggiungere, potrebbero alla fine permettere di autorizzare garanzie fino ad otto milioni. Ovvero almeno 1500 operazioni per altrettanti professionisti. Un altro modo per affrontare la crisi economica, ma anche per facilitare la mobilità sociale. "Perché - è il commento dell'assessore regionale alle professioni - se per il figlio di un professionista è più facile mettere su uno studio, non altrettanto può dire del figlio di un operaio o di un artigiano. E la società toscana e italiana, spesso troppo ingessata, ha bisogno invece di una maggiore dinamicità". Per tirocinanti che non hanno più di trent'anni, appena usciti dalla scuola o dall'università e alla prese con la pratica d'ufficio, il finanziamento potrà essere al massimo di 3.000 euro e dovrà essere utilizzato per l'acquisto di strumenti informatici: per comprare un computer, accessori oppure la licenza di un programma. Ai giovani professionisti con non più di quarant'anni, che il tirocinio oramai l'hanno concluso, il prestito (in questo caso fino a 9.000 euro) servirà invece a mettere su uno studio per conto proprio. Magari associato. Vanno bene anche gli studi on line. Potranno beneficiare dell'aiuto non solo i professionisti iscritti ad ordini o collegi professionali, ma anche quelli che fanno capo ad associazioni o fondazioni (purché con personalità giuridica riconosciuta e precisi standard e requisiti, a partire da un codice deontologico, a garanzia del consumatore). Le garanzie regionali, completamente gratuite, copriranno il 60 per cento dei prestiti: l'80 per cento nel caso di donne professioniste.

ITALIA OGGI

La presidente del Cup: le nuove sedi saranno un punto di riferimento per tutti i cittadini

L'Aquila rinasce dalle professioni

Calderone, costruiremo una Cittadella per gli Ordini locali

Sab. 25 - L'Aquila ferita dal terremoto è una città di macerie, tendopoli, edifici vecchi e nuovi sventrati o in gran parte inagibili. E se nel cuore d'Abruzzo volontari, vigili del fuoco, Protezione civile hanno dato il massimo per restituire fiducia e speranza alla popolazione stremata dalle scosse sismiche quotidiane, adesso è fondamentale che la gara di solidarietà non si fermi al primo traguardo. Bisogna trovare nuove risorse, recuperare il tessuto urbano e sociale, restituire agli abruzzesi la vita perduta ed evitare che i lavori di ricostruzione si trasformino in una festa per la criminalità organizzata. È Marina Calderone, presidente del Comitato unitario delle professioni e dei Consulenti del lavoro, a raccontare a Italia Oggi il dramma di una regione che si è scoperta, all'improvviso, priva di cervello e di sistema nervoso, del centro che decide e della rete che le decisioni trasmette. La Calderone, ieri, è stata a L'Aquila, dove ha incontrato i vertici locali della Protezione civile, il prefetto che coordina tutte le attività. «Abbiamo rappresentato la volontà degli Ordini di essere utili e illustrato la difficoltà degli ordini locali, che si ritrovano con le sedi inagibili».

Domanda. Come pensate di rimediare? Risposta. Abbiamo chiesto che la Protezione civile ci aiuti a individuare l'area per la realizzazione di una cittadella delle professioni, dove gli ordini possano sistemare le loro sedi e ripristinare i servizi per la cittadinanza. È urgente cominciare dai notai, 8 in tutto a L'Aquila. I loro studi sono stati dichiarati inagibili e c'è un grande problema legato all'operatività, perché i notai gestiscono l'archivio notarile che contiene i dati relativi a tutte le transazioni immobiliari. Ma bisogna pensare a tutti, medici, odontoiatri, ingegneri, consulenti del lavoro, professionisti della sanità.

D. Ha già avuto parlato con i presidenti degli ordini locali? R. Sì, c'è stata una riunione per metterli in contatto e allestire un comitato spontaneo che coordini le iniziative sul territorio. Noi consulenti del lavoro forniremo l'assistenza per le pratiche per gli ammortizzatori sociali in deroga e per i sussidi a favore dei lavoratori autonomi. Ognuno metterà le sue competenze al servizio dell'obiettivo di fare ripartire gli ordini locali e di garantire una ricostruzione trasparente e rispettosa della legalità.

D. C'è il pericolo di speculazioni e infiltrazioni della criminalità organizzata? R. Il procuratore antimafia Piero Grasso ha invitato aquilani e abruzzesi a lavorare perché non ci siano infiltrazioni speculazioni. I professionisti sono un valido supporto perché si proceda nel pieno rispetto della legalità e a favore della cittadinanza.

D. Le polemiche sugli interventi del dopo sisma sono state assenti. Funziona la macchina dei soccorsi? R. È una gara di solidarietà straordinaria di uomini e donne che lavorano quasi 24 ore al giorno e credo che i cittadini aquilani non dimenticheranno, perché i colleghi con cui ho parlato mi hanno rappresentato il loro grande affetto per queste persone. Colleghi che insieme con gli studi, spesso hanno perso casa, familiari, parenti o amici.

D. Questa solidarietà sarà sufficiente? R. L'Aquila è ridotta in condizioni indescrivibili. Per questo la gara di solidarietà non si deve fermare. Qui la terra continua a tremare e gli aquilani non possono riprendere a lavorare. E poi fa freddo e piove, con problemi di infiltrazioni di acqua nelle tende. Insomma, le risorse ci sono ma tante altre dovranno essere stanziate. Bisogna garantire la piena operatività a tutti coloro che devono mettere le loro competenze, professioni tecniche, sanitarie, giuridico-economiche.

D. Tornerà a L'Aquila per nuove missioni? R. C'è bisogno di persone utili per risolvere le necessità del momento. Il nostro compito di Cup è rappresentare all'esterno quello che sta accadendo. Per questo lancio un appello alle Casse degli enti, al presidente dell'Adepp Maurizio De Tilla, perché diano sostegno ai colleghi loro iscritti con provvidenze straordinarie e contribuiscano anche con i nostri fondi ad approntare al più presto la cittadella delle professioni.

Giampiero Di Santo

IL SOLE 24 ORE

Procedure concorsuali. La miniriforma non risolve il contrasto dei limiti temporanei tra due norme

Fallimenti al nodo revoca

Restano i dubbi sulla disciplina applicabile alle rimesse bancarie

La revocatoria nei confronti delle banche è cambiata con la riforma fallimentare, ma i problemi restano. L'argomento è stato oggetto di innumerevoli analisi poi è calato l'interesse, anche per colpa dei curatori fallimentari che, secondo Assonime, intraprendono poche azioni. La sentenza del Tribunale di Milano del marzo 2008 ha ravvivato l'interesse, ma è stata solo una fiammata. Vediamo come è cambiata la materia. E revocabile il rientro" (articolo 70, comma 3, della Legge fallimentare), inteso come differenza tra ammontare massimo delle pretese della banca nel periodo in cui è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e il saldo finale. L'articolo 67 (comma 3), esentando le rimesse, ne prevede la revocabilità qualora, nel termine di sei mesi, le stesse abbiano ridotto l'esposizione debitoria dell'impresa poi fallita. Concentriamoci sui due articoli, probabilmente inconciliabili. Se si revoca il "rientro", è logico che lo stesso sarà stato determinato da una serie di rimesse che hanno ridotto l'esposizione in modo consistente e durevole. Se invece si revocano le rimesse, è pacifico che le stesse sono ricomprese nel rientro. Si è a lungo discusso su quale dei due articoli prevalga. Uno dei due è di troppo, alcuni pensano sia l'articolo 67. Inutile fare tanti conteggi, tante distinzioni, se poi si revoca il solo "rientro", molto più facilmente quantificabile e identificabile. Da un punto di vista numerico, poi, il rientro non sarà mai superiore alle rimesse. Tenuto conto di ciò, se l'articolo 70 limitagli importi revocabili, parrebbe inutile quantificare le singole rimesse. Tanto varrebbe fare solo il conteggio del rientro. Individuiamo due possibili soluzioni, per giustificare la presunta antinomia dei due articoli: uno è il diverso riferimento temporale, l'altro è il riferimento al fido (da tenerne conto per un articolo e non per l'altro). Quanto al termine, l'articolo 70 non ne indica, contro i 6 mesi dall'articolo 67: E allora ecco una delle soluzioni: si individua l'importo massimo revocabile nel "rientro", determinato dall'articolo 70, verificatosi nel periodo in cui si prova la conoscenza dello stato di insolvenza senza limiti temporali. Si potranno poi revocare rimesse, nel periodo di 6 mesi, che portino al massimo a quanto calcolato ex articolo 70. L'altra ipotesi riguarda il riferimento o meno al fido. Ricordiamo come la costruzione della revocatoria ante riforma fosse basata sul conto scoperto, e quindi sull'extra fido. Potrebbe essere inteso che il riferimento al fido possa valere per uno solo dei due articoli. Nell'articolo 67 si parla di «esposizione debitoria» e di «pagamento di debiti liquidi ed esigibili»; nell'articolo 70 si parla invece di pretese». Si potrebbe sostenere che il riferimento al fido sia pertinente all'articolo 67 e non al 70. Ne deriverebbe un motivo in più di convivenza dei due articoli e una differente giustificazione degli importi revocabili. Un'interpretazione che non è ancora stata oggetto di esame, ma è evidente che, trovandoci nel campo delle antinomie contigue, si debba preferire la tesi che salva l'applicabilità delle norme. Allora le due soluzioni potrebbero soccorrere singolarmente o assieme: un diverso riferimento temporale (6 mesi o senza termini) e/o riferimento o meno al fido. L'articolo 70, applicabile ai fallimenti dichiarati dal 17 marzo 2005, è stato modificato dal Dlgs 169/07, con effetto 1° gennaio 2008. Da allora la norma si applica anche ad «atti estintivi & posizioni passive derivanti dal rapporto di conto corrente bancario». La decorrenza non avrebbe significato, salvo escluderne l'applicabilità a procedure dichiarate dal 17 marzo 2005 al 31 dicembre 2007. Tornando all'impostazione della nuova legge, si può essere certi su quali saranno i prossimi motivi di scontro giurisprudenziale: la qualifica di «consistente e durevole»; la rilevanza o meno del fido; il collegamento tra gli articoli; l'interpretazione dell'articolo 70 e l'impatto della modifica. *Giuseppe Rebecca Giuseppe Sperotti*

DIRITTO E GIUSTIZIA

Estetica e funzione del sito Internet adeguato per lo studio legale

di Paola Parigi – Avvocato, Consulente di organizzazione e marketing dello studio legale

sab. 25 - Indipendentemente dalla strategia predisposta dallo studio in ordine al raggiungimento dei suoi obiettivi di marketing e di comunicazione, uno strumento oggi divenuto essenziale è il sito internet dello studio legale. Lungi dal costituire un mero strumento di immagine, il sito infatti è anche un supporto di archiviazione di informazioni utili al lavoro e alla comunicazione con il cliente attuale e potenziale. Dedicheremo al sito più di un intervento, per esaminarlo in tutti i suoi aspetti, da quello grafico a quello funzionale e sotto i profili deontologici connessi con la sua utilizzazione. Daremo invece per scontata la sua utilità: il web è un mondo parallelo che coesiste con quello reale. Chi non è presente su internet, non è facilmente reperibile nel mondo reale. Indipendentemente dall'esibizionismo cui internet si presta, il sito ha il pregio di costituire un medium che è diretta espressione dello studio e che pertanto contiene le informazioni che lo studio desidera fornire e nella forma in cui esso desidera che siano espresse. Avere il proprio sito consente di non essere conosciuti attraverso ciò che gli altri (siti) dicono di noi, ma di fornire la versione ufficiale della propria presentazione. Cominciamo, in questo intervento, dalla definizione delle "migliori" caratteristiche grafiche del sito internet, cui vanno necessariamente premesse le indicazioni già fornite nell'intervento precedente sulla immagine coordinata dello studio legale. La veste grafica del sito deve, senza scampo, essere realizzata da un professionista. Le realizzazioni artigianali, per quanto pregevoli e, senza dubbio, meno costose, hanno il principale difetto di essere approssimative e di non tenere conto dei bisogni dell'occhio e soprattutto delle caratteristiche tecniche della visualizzazione di un sito sul monitor di un computer. La principale ragione per cui la grafica riveste una tale importanza per il sito (e che non necessariamente riveste per altre forme comunicative) è che il sito si guarda, non si legge. Tutto quello che viene fornito da internet, per essere letto, deve prima essere visualizzato e l'attenzione in media dedicata dagli utenti è di 2 secondi. Quel che non si "nota" in quei due fatidici secondi con gli occhi, viene scartato dal cervello e ignorato. A che la grafica sia efficace quanto basta per suscitare attenzione ai contenuti (che sono indiscutibilmente altrettanto importanti), concorrono inoltre una serie di fattori tecnici. Il primo è che non esistono monitor standard. Esistono configurazioni "prevalenti", ma ciascun computer (e quindi potenzialmente anche più di uno per utente), ha le proprie caratteristiche di visualizzazione. Lo stesso si può dire dei programmi che consentono la navigazione in internet (i *browser*), che a loro volta hanno caratteristiche tecniche tali da rendere lo stesso sito diverso a seconda di quale programma si utilizza per visualizzarlo. Il secondo è che, di conseguenza, esistono (e sono pochi) i caratteri che vengono visualizzati conformemente e correttamente da ciascun monitor e da ciascun browser. Lo stesso non vale per i colori, per le forme e per le immagini. Queste (ed altre) tipiche restrizioni dello strumento "sito", costringono a rivolgersi ai professionisti quindi anche per l'organizzazione visiva degli argomenti e degli elementi grafici (forme, colori, immagini e animazioni), nello schermo che conterrà la "pagina" del sito. Un diverso linguaggio di programmazione farà sì che una immagine, ad esempio, si ingrandisca all'ingrandirsi della finestra (finendo per occuparne troppo spazio), o viceversa conservi le sue originarie proporzioni con il resto della struttura. Troppe e inutili animazioni costringeranno l'occhio a distrazioni eccessive, allontanandolo dal contenuto principale del sito; un eccesso di elementi grafici e di colori, creerà confusione e non garantirà la immediata comprensione della struttura e della organizzazione dei contenuti. I titoli, le sezioni e i testi che compongono il sito infatti vanno organizzati in modo logico, per essere facilmente navigati dagli utenti e devono a loro volta tenere conto di alcune altre caratteristiche peculiari dei siti internet:

- l'accesso al sito non avviene sempre dalla home page
- la navigazione è breve e finalizzata al reperimento di informazioni specifiche.

Per queste ragioni principali, i contenuti importanti (per chi pubblica il sito), vanno ripetuti e la ridondanza, odiosa in altre forme di comunicazione, è consigliata nei siti internet. Ci occuperemo in seguito della indicizzazione dei contenuti e della loro reperibilità da parte dei motori di ricerca, altro essenziale strumento per la conoscibilità e il successo del sito internet.

DIRITTO E GIUSTIZIA

Meeting point

La famiglia: luci ed ombre - Riflessioni giuridiche, tecniche e sociali	
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	lunedì 27 aprile 2009
CITTÀ	<i>Angri (Salerno)</i>
LUOGO	Istituto Suore Compassioniste, Via Risi
ORARIO	Dalle 17
ORGANIZZAZIONE	La Collegiata San Giovanni Battista e Azione Cattolica Italiana Angri, con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore
VARIE	Verranno riconosciuti tre crediti formativi agli avvocati e un credito formativo agli studenti di Giurisprudenza dell'Università di Salerno
NOVITÀ	

TEMA	La sicurezza: ruoli istituzionali e partecipazione dei cittadini
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	lunedì 27 aprile 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Aula 116 - Luiss "Guido Carli", Viale Pola n. 12
ORARIO	Dalle 17
ORGANIZZAZIONE	Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" e Università Luiss "Guido Carli"
NOVITÀ	

TEMA	Federalizing process a singhiozzo
MANIFESTAZIONE	incontro di studio
DATA	lunedì 27 aprile 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Sala Lauree - Facoltà di Scienze politiche - Università "La Sapienza" di Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5
ORARIO	Dalle 9,30
ORGANIZZAZIONE	Università "La Sapienza" di Roma
NOVITÀ	

TEMA	Sfera pubblica e nuovi media
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	lunedì 27 aprile 2009

CITTÀ	Roma
LUOGO	Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco, Via della Dogana Vecchia n. 5
ORARIO	Dalle 17
ORGANIZZAZIONE	Fondazione Lelio e Lisli Basso - Issoco
NOVITÀ	

TEMA	Il diritto amministrativo globale
MANIFESTAZIONE	seminario di studi
DATA	martedì 28 aprile 2009
CITTÀ	Milano
LUOGO	Aula 7 Edificio U6 - Università "Bicocca" di Milano, Piazza dell'Ateneo nuovo n. 1
ORARIO	Dalle 12,30
ORGANIZZAZIONE	Università degli Studi di Milano "Bicocca"
NOVITÀ	

TEMA	Fermo dei veicoli ed iscrizione dell'ipoteca - Cronaca delle più recenti novità giurisprudenziali
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	martedì 28 aprile 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Aula Avvocati - Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour
ORARIO	Dalle 12,30
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione Difensore civico forense
VARIE	Verranno riconosciuti due crediti formativi per l'evento
NOVITÀ	

TEMA	L'accesso agli atti amministrativi e la tutela della riservatezza
MANIFESTAZIONE	corso di aggiornamento sulla giurisprudenza amministrativa
DATA	mercoledì 29 aprile 2009
CITTÀ	Roma
LUOGO	Sala 'Vanvitelli' - Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12
ORARIO	Dalle 14
ORGANIZZAZIONE	Avvocatura Generale dello Stato, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense, Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti
VARIE	Prevista una quota di iscrizione

TEMA	Diritto processuale amministrativo - Tecniche di redazione del ricorso introduttivo
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	mercoledì 29 aprile 2009
CITTÀ	<i>Roma</i>
LUOGO	Sala Conferenze, Via Valadier n. 42
ORARIO	Dalle 13
ORGANIZZAZIONE	Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Centro Studi - Commissione di Diritto amministrativo
VARIE	Verranno riconosciuti sedici crediti formativi per l'intero corso
NOVITÀ	

TEMA	Costituzionalismo e diritto costituzionale negli Stati integrati d'Europa
MANIFESTAZIONE	convegno
DATA	mercoledì 29 e giovedì 30 aprile 2009
CITTÀ	<i>Bari</i>
LUOGO	Aula "Aldo Moro" - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari, Piazza Cesare Battisti n. 1
ORARIO	Dalle 8,30
ORGANIZZAZIONE	Università di Bari
NOVITÀ	

TEMA	Organizzazione amministrativa e strumenti privatistici
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	giovedì 30 aprile 2009
CITTÀ	<i>Pisa</i>
LUOGO	Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, Piazza Martiri della Libertà n. 33
ORARIO	Dalle 14,30
ORGANIZZAZIONE	Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna
NOVITÀ	

TEMA	La Corte e i suoi giudici o i giudici e la loro Corte? Viaggio nell'interpretazione conforme a Costituzione
MANIFESTAZIONE	seminario
DATA	giovedì 30 aprile 2009
CITTÀ	<i>Trento</i>
LUOGO	Sala Conferenze - Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di Trento, Via Verdi n. 53
ORARIO	Dalle 9
ORGANIZZAZIONE	Università di Trento